

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -****ROMA*****Ricorso per***

FRANCESCA CHIMENTI, nata a Rossano (CS), il 27 ottobre 1995 (c.f. CHMFNC95R67H579G), rappresentata e difesa dall'Avv. Leandro Parodi (c.f. PRDLDR86C29E202Z) del Foro di Siena, presso il cui studio in Siena, Strada Massetana Romana n. 64 elegge domicilio e dall'Avv. Angela Chimenti del Foro di Cosenza (c.f. CHMNGI94D46H579M), giusta procura in calce ed allegata al presente atto; i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il proprio numero di fax "n° 0577/217072" o indirizzo di posta elettronica certificata leandroparodi@pec.ordineavvocatisiena.it e avv.angelachimenti@pec.it

- *ricorrente*

Contro

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (M.U.R.)**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Piazza Kennedy n. 20, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in (00186) Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, in persona del Rettore p.t.;

- *resistenti*

e nei confronti di

- **CECILIA SIMBULA**, residente in (09170) Oristano (OR) Corso Umberto I, n. 72,

- **ALESSANDRA ZUFFIANO'**, residente in (72023) Mesagne (BR) Via Alimini, n. 4,

- *controinteressati*

per l'annullamento

previa concessione della misura cautelare richiesta ex artt. 55-56 c.p.a.

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l'anno accademico 2022-2023 pubblicato il 12 ottobre 2022 e il 14 ottobre 2022 (avente il medesimo contenuto) sul sito https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/allegato_-_1_-_graduatoria_informazioni_-_iscrizione_-_modalita_per_iscrizione_0.pdf con il quale viene comunicato che la ricorrente non ha ottenuto punteggio perché “Manca cartella” e che, pertanto, è stato rigettato il trasferimento dalla Facoltà di Medicina di Pleven in Bulgaria (*doc. 1, v. pag. 3 tabella “quarto anno non eleggibili medicina”*);
- del bando del 30 giugno 2022 pubblicato dal Rettore dell'Università degli Studi La Sapienza avente ad oggetto “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento” (*doc. 2*);
- dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori pro tempore della Università indicata in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato e sono stabiliti i posti disponibili, per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo “*de quo*”, C.U.N.);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi sconosciuti, rispetto a quelli sopraindicati.

oooooooooooooooooooo

FATTO

- La ricorrente si laurea nel 2017 ha conseguito la laurea di Primo Livello in Economia e Commercio (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale L-18) presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia e Commercio (*doc. 3*).

- Successivamente, ogni anno sostiene i test di accesso per i corsi di laurea in Medicine e Chirurgia e, nel 2019, ella si iscrive ai singoli insegnamenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", onde poter accelerare il tempo laddove, negli anni successivi, costei dovesse superare l'esame. In particolare, l'unico esame sostenuto è quello denominato "Biologia e Genetica" (BIO/13 CFU 9 e MED/03 CFU 1) con votazione 28/30 (*doc. 4*).

- A seguito dell'estate 2019, la ricorrente decide di trasferirsi all'estero e di iscriversi al test per accedere ad un corso di laurea in Medicina e Chirurgia: l'unico ateneo che consentiva ciò -in quel momento- era quello di Pleven, in Bulgaria, poiché l'anno accademico iniziava a febbraio.

- La ricorrente superava il test di ingresso nel mese di dicembre 2019, e si immatricolava presso il predetto ateneo nel febbraio 2020.

- Ella seguiva il percorso di studi -interamente in inglese- e, attualmente, risulta iscritta al terzo anno in corso, avendo completato tutti gli esami per un totale di 23/23 (CFU 138 + 10 da Roma), con una media di 5,17 su 6 (in trentesimi 28-30/30) (*doc. 5*).

- Tuttavia, la ricorrente intende proseguire il percorso di studi in Italia e, per tale motivo, è venuta a conoscenza del bando emesso dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

- L'Ateneo resistente ha indetto il bando per presentare domanda di trasferimento ad anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia, in data 30/06/2022 (v. doc. 2, https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/bando_trasferimento_2022-2023.pdf).

- La ricorrente ha quindi inoltrato la domanda in data 29/07/2022 alle ore 17:40 (*doc. 6*) per iscriversi al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, inviandola via mail all'indirizzo di posta elettronica previsto all'art. 2 del bando, dopo aver effettuato il versamento

del contributo unificato di 45,00 euro (*doc. 7*).

- Tuttavia, in data 12/10/2022, l'Ateneo pubblicava una graduatoria che, seppur ritirata e pubblicata nuovamente il 14/10/2022 con il medesimo contenuto, non richiama la valutazione della ricorrente, bensì descrive la sua domanda con la dicitura "*manca cartella*", inserendola insieme ad un'altra candidata nella tabella "*non eleggibili*".

- La ricorrente, preso atto della graduatoria e nella certezza di aver correttamente seguito le istruzioni del bando - nonché nella convinzione di avere i requisiti per rientrare tra gli assegnatari del posto al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (posto che la ricorrente condivideva con le odierne controinteressate, colleghe di corso a Pleven, i medesimi risultati accademici se non addirittura vantava crediti e/o requisiti maggiori previsti dal bando *de quo*) - inoltrava istanza di annullamento in autotutela all'ateneo, per il tramite dell'Avv. Iolanda Giordanelli del Foro di Cosenza (*doc. 8*).

- Pur tuttavia, l'Università resistente non riscontrava tale istanza e proseguiva, quindi, con l'assegnazione dei posti ai candidati risultati vincitori, come si evince dal sito di ateneo (*doc. 9*).

- Ciò determina quindi la necessità di invocare la tutela cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.* e collegiale, come poi si dirà, per evitare che l'iter di assegnazione dei posti al quarto anno del corso di laurea summenzionato possano essere assegnati in danno della ricorrente o che ulteriori posti possano rimanere definitivamente non assegnati.

oooooooooooooooo

Gli atti impugnati appaiono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) I MOTIVO:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 L. 241/1990 S.M.I..

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 5 DEL BANDO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DEL 30 GIUGNO 2022
"AVVISO PER POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO".
ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA; DIFETTO DI
ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

La ricorrente, come sopra meglio descritto in punto di fatto, ha partecipato alla selezione degli studenti per l'iscrizione al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ottenendo un negativo riscontro da parte della Commissione valutatrice.

Ella, infatti, non risulta neppure idonea ed è stata collocata in altra tabella, riferita a candidati "non eleggibili" e a fianco alla sua matricola "1844049" e alla sua data di nascita "27/10/1995" è stata aggiunta la nota "Manca cartella".

Ebbene, tale valutazione risulta erronea e palesemente illegittima.

- Preliminarmente, non si comprende affatto a cosa si riferisca la nota con la quale l'ateneo ha ritenuto di poter qualificare, o meglio escludere, la domanda della ricorrente.

In proposito, occorre evidenziare che l'avviso del 30 giugno 2022 (v. doc. 2) che descrive le modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione ad anni successivi al primo da coprire mediante trasferimento, non cita in nessun articolo la parola "cartella".

Di conseguenza, tale nota impedisce anche alla ricorrente di spiegare più opportunamente e fondatamente la propria difesa avverso tale illegittima esclusione.

- Oltre a ciò, si deve evidenziare che l'ateneo è caduto nella palese violazione dell'art. 2 dell'avviso suddetto (v. doc. 2), laddove è lo stesso avviso a richiedere di inviare la domanda secondo l'unica modalità "inviare

la documentazione in allegato alla casella e-mail avvis-trasf22_23.sapienza@uniroma1.it

- L'oggetto della email deve riportare obbligatoriamente questa dicitura "Domanda di trasferimento anni successivi al primo di Cognome e Nome"

- Sul testo dell'email va fatta richiesta come in esempio:..."

Orbene, la ricorrente, come si evince dai documenti prodotti (v. doc. 6) ha seguito pedissequamente le istruzioni e ha inviato correttamente e tempestivamente la domanda corredata di tutta la documentazione richiesta.

Invero, nell'avviso non si indicano le modalità di allegazione dei file o particolari procedure in proposito; pertanto, la ricorrente ha ritenuto opportuno creare un unico file "compresso" per assicurarsi che l'invio della mail andasse a buon fine, visto i numerosi allegati, alcuni più pesanti di altri, in termini di kilobyte.

Per amore di precisione, le mail allegate conteneva il file compresso recante tutta la documentazione prevista dall'art. 3 dell'avviso per gli studenti italiani provenienti da un ateneo non italiano, ovvero:

"1. Copie dichiarate conformi all'originale e corredate di traduzione in lingua italiana in copia autenticata di:

- certificazioni rilasciate dall'Ateneo di provenienza, legalizzate o munite di Apostilla dell'Aia, attestanti l'elenco degli esami sostenuti con indicazione per ogni esame dei CFU totali, voto dell'esame sostenuto, elenco degli insegnamenti frequentati per i quali non sia ancora stato sostenuto l'esame con indicazione dei relativi CFU.

- programma dettagliato redatto su carta intestata dell'Università di provenienza di tutti gli insegnamenti frequentati;

- piano di studio completo dell'Università di provenienza tradotto e legalizzato;

2. Copia del bollettino pagato di 45,00 euro;

3. Copia del documento di identità fronte-retro in corso di validità;

5.Modulo Allegato 1 compilato e firmato”.

Ora, la presenza della ricorrente nella graduatoria (seppure non tra gli assegnatari dei posti) dimostra che la mail con i documenti è giunta a destinazione, ovvero nella casella riportata nell’avviso dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Tuttavia, però, non si comprendono i motivi per cui la domanda della ricorrente sia stata scartata, o meglio ancora non valutata, come pare evincersi dalla graduatoria.

- Infine, proprio la predetta tabella dove è indicata la matricola della ricorrente e di un’altra candidata (seppure con diversa e più chiara descrizione in nota circa la sua esclusione) rappresenta una ulteriore violazione dell’avviso, nel quale non è affatto riportata una ulteriore e diversa descrizione delle domande, tranne quella della “idoneità”.

Perciò, la condotta dell’ateneo si pone in palese contrasto anche con l’art. 5 dell’avviso (v. doc. 2), nella parte in cui non si richiama affatto la categoria dei “non eleggibili”, come invece è stata descritta la ricorrente.

Tutto quanto sopra esposto è anche sintomo di un’azione amministrativa viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, nella misura in cui l’ateneo ha ricevuto la domanda della ricorrente e, anziché prendere atto della medesima e valutarla, l’ha scartata senza alcuna giustificazione.

Infine, quanto sopra è ancor più grave laddove l’ateneo ha disposto, con eccessivo formalismo, all’art. 2 dell’avviso citato che *“L’incompletezza e/o la mancanza dei dati e documenti richiesti comporteranno l’esclusione della domanda presentata dalla procedura di valutazione”*.

Ebbene anche tale norma deve essere censurata, poiché impone un eccessivo formalismo al ricorrente nella compilazione e trasmissione della domanda, senza che egli possa venire neppure a conoscenza del tempestivo ricevimento della domanda e, soprattutto, senza che l’ateneo adotti un

altrettanto eccessivo formalismo nella valutazione della domanda.

In altri termini, i principi di buon andamento ed efficienza che informano l'agere amministrativo, avrebbero imposto, nel caso di specie, una più puntuale attenzione da parte dell'Ateneo che, anziché scartare alcune domande (come avvenuto per quella della ricorrente) senza fornire alcuna delucidazione oggettiva in merito, avrebbe dovuto attivare i necessari poteri istruttori per consentire agli studenti di correggere determinati meri errori, laddove la domanda fosse correttamente e tempestivamente giunta a destinazione.

Senonché, si ribadisce, nel caso di specie non si conoscono neppure i motivi dell'esclusione, essendo la dicitura "manca cartella" obiettivamente indecifrabile.

ooo

In ordine alla sussistenza dell'interesse della ricorrente, occorre evidenziare che ella, laddove la Commissione avesse valutato la propria domanda, sarebbe sicuramente risultata aggiudicataria di uno dei posti disponibili per il quarto anno del corso di laurea: ciò si evince confrontando la propria domanda (v. doc. 6) con le domande delle vincitrici/controinteressate Cecilia Simbula (posizione n. 21 graduatoria quarto anno, *doc. 10*) e Alessandra Zuffianò (posizione n. 26 graduatoria quarto anno).

In particolare, con riferimento al piano di studi della sig.na Cecilia Simbula è evidente come, confrontando entrambe le carriere accademiche, vi sia piena coincidenza degli esami sostenuti.

Anzi!

La ricorrente vanta di aver sostenuto un esame ulteriore presso l'ateneo di Tor Vergata, "Biologia e Genetica" con votazione 28/30 (cfr. doc. 4).

Con riferimento alla sig.na Alessandra Zuffianò, oltre ad esserci, anche in questo caso, coincidenza nella carriera accademica, si ripete sono colleghe

di corso, la deducente risulta essere più giovane della controinteressata, pertanto, secondo quanto stabilito dal bando all'art. 5 n.13, "a parità di condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani", la stessa sarebbe dovuta essere privilegiata nella valutazione.

ooo

Ergo, la graduatoria dovrà essere riformata e la ricorrente dovrà essere ammessa al quarto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

oooooooooooooooooooooooooooo

ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente formula -in via cautelare- **richiesta di immediata ammissione con riserva** alla frequenza delle lezioni del quarto anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza ed al sostenimento dei relativi esami nell'attesa del giudizio di merito.

Sussistono infatti i presupposti per la misura cautelare richiesta:

- **Sul fumus boni iuris**: la fondatezza del ricorso è dimostrata dai motivi di censura sopra evidenziati che attengono alla palese illegittimità esclusione della sua domanda di trasferimento.
- **Sul periculum in mora**: la mancata ammissione del candidato determina in capo a costui un danno grave ed irreparabile, consistente nella lesione di diritti inviolabili tutelati dalla Carta Costituzionale e dall'ordinamento sovranazionale. Infatti, la ricorrente anche nell'auspicata e creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, subirebbe un pregiudizio alla propria carriera formativa e professionale in termini di ritardo nel conseguimento del titolo di studio per l'impossibilità di sostenere gli esami, non avendo potuto frequentare le lezioni.

Non solo. Ciò che è ancor più grave nel caso di specie è che la ricorrente è iscritta presso la facoltà di Medicina e Chirurgia a Pleven in Bulgaria e l'attesa della decisione di merito la costringerebbe ad iscriversi e

frequentare lì il quarto anno, con rischio di non vedersi riconosciuti gli ulteriori esami o, peggio ancora, frequentare inutilmente le lezioni in caso di successivo trasferimento; cosicché un'eventuale tardiva sentenza di accoglimento risulterebbe *inutiliter data*.

Di contro, nessun pregiudizio subirebbe l'Amministrazione.

In ogni caso, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, proprio della fase cautelare, è indubbiamente prevalente quello del candidato pretermesso (*ex multis* TAR Lazio, sez. III, ord. 24/01/2013, n. 303 ; TAR Lazio, sez. III, ord. 13/01/2012, n. 135; TAR Lazio, sez. III, ord. 13/01/2012 n. 132; TAR Lazio, sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736 e 4751; TAR Lazio, sez. III, ord. 10 gennaio 2013, n. 81).

La misura cautelare è stata anche richiesta *ex art. 56 CPA* posto che il sussistono ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione sino alla trattazione della domanda cautelare, poiché i posti di cui si discute potrebbero essere *medio tempore* assegnati agli studenti idonei, oppure a costoro che, in forza di ricorso avverso l'illegittima esclusione, potrebbero immatricolarsi creandosi così -in caso di successivo annullamento della graduatoria- anche un danno in capo a costoro, nonché un irrimediabile pregiudizio in capo al ricorrente.

Si confida, pertanto, nella concessione della misura cautelare richiesta.

oooooooooooooooooooooooooooo

P.Q.M.

Tutto quanto esposto, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede in accoglimento del presente ricorso che:

1) IN VIA CAUTELARE: che sia disposta la misura cautelare monocratica *ex art. 56* o -in ipotesi- *ex art. 55 CPA* della ammissione con riserva alla frequenza del 4° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia LM/41 e al sostenimento dei relativi esami presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per l'A.A. 2022/2023;

2) NEL MERITO: l'annullamento degli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto all'immatricolazione della ricorrente per l'a.a. 2022/2023 al 4° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Con vittoria di spese e competenze di causa.

oooooooooooooooooooooooooooo

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 650,00.

oooooooooooooooooooooooooooo

Si depositeranno in termini:

- 1) Copia versamento del contributo unificato;
- 2) Originale notificato;
- 3) Istanza di fissazione di udienza;
- 4) Documenti citati, come da separato elenco.

oooooooooooooooooooooooooooo

In via istruttoria:

Qualora l'Ecc.mo T.A.R. adito ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, si chiede che l'Univesità degli Studi di Roma "La Sapienza" produca la graduatoria con l'indicazione completa dei nominativi e relativi indirizzi di residenza degli studenti che hanno richiesto l'iscrizione per anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia.

Come noto, infatti, non essendo nella graduatoria possibile evincere alcun dato anagrafico o di residenza dalla matricola ivi indicata indicati i dati anagrafici e di residenza, risulta pressoché impossibile l'individuazione anche soltanto di un soggetto controinteressato.

Perciò, si precisa che ai fini della ritualità della notifica del ricorso, per quanto occorrer possa i controinteressati evocati in giudizio sono stati selezionati tra gli "assegnatari" dei posti al quarto anno, come la ricorrente.

Si chiede, pertanto, potersi procedere, in tal caso, alla notifica a mezzo di pubblici proclami sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

oooooooooooooooooooooooooooo

Siena/Roma, 13 novembre 2022

Avv. Leandro Parodi

Avv. Angela Chimenti